

Cass. civ., sez. Lavoro, 01-07-2004, n. 12089

Pres. Ciciretti S - Rel. Foglia R - P.M. De Augustinis U (Conf.) - Bruno c. RAI SpA

Svolgimento del processo

Con ricorso del 29.1.97 il dr. G. B., giornalista capo servizio presso la sede regionale per la Puglia, esponeva al Pretore di Bari:

che agli inizi del 1995 aveva presentato al Direttore un progetto editoriale di sua esclusiva ideazione denominato "Mondo Italia on line", consistente in una testata giornalistica trasmessa via internet, dei servizi televisivi e radiofonici realizzati dalle redazioni regionali R.;

che il progetto, avendo riscosso molti consensi presso i vertici R., veniva registrata presso la SIAE con l'indicazione del suo nome quale autore dell'opera, dopo di che egli veniva chiamato a fornire il suo contributo per l'attuazione: attività, questa, che, non rientrando tra i suoi compiti previsti nel contratto di lavoro, non gli valse alcun compenso aggiuntivo, né avanzamento di qualifica.

Ciò premesso il B. chiedeva che la R. venisse condannata a corrispondergli l'equo compenso in base agli artt. 2590 c.c. e 23 del r.d. n. 1602/1934, o, in subordine, il compenso previsto dall'art. 130 della legge n. 633/1941 (sul diritto di autore), e, in ulteriore subordine, l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.

Il ricorrente, chiedeva, infine, il riconoscimento della qualifica di caporedattore, per l'attività svolta, a partire dal gennaio 1995.

Si costituiva la R. deducendo:

che al B. era stata riconosciuta la paternità del progetto - registrato col marchio "Mondo Italia", cui seguiva anche il deposito dell'opera inedita dal titolo "Tgr. Mondo Italia" presso la SIAE - mentre ne risultava responsabile editoriale e tecnico il dr. G.;

che il ricorrente, espletando le mansioni tipiche del capo - servizio, aveva curato una sorta di telegiornale alternativo su internet, nato da una sua idea, ma realizzato con l'aiuto di altri giornalisti della R. (tra cui tale S., con qualifica superiore, il quale aveva realizzato materialmente la trasmissione in rete);

che, dopo un periodo iniziale di decollo del progetto, durante il quale il ricorrente era stato in trasferta a Roma per meno di 90 giorni, il B. era tornato a Bari dove continuò a svolgere le mansioni proprie di capo servizio e di conduttore del telegiornale regionale;

che, dopo il lancio, la trasmissione in rete di "Mondo Italia" aveva acquisito nuovi contenuti, anche in relazione alle indicazioni provenienti dal pubblico, offrendo sul sito i 22 giornali radio prodotti dalla TGR, e altri servizi (meteo, oltre ad informazioni sui campionati di calcio);

che, in ogni caso il B. era quotidianamente indicato sulla "copertina" come "autore" del progetto.

Ciò premesso, la R. sosteneva:

che non era invocabile la disciplina in materia di invenzioni industriali, in assenza dei caratteri di novità del "trovato", e in difetto di alcuna domanda di brevettazione da parte del ricorrente;

che l'opera del B. si era limitata, in sostanza, a riversare gli elaborati giornalistici prodotti dalle sedi regionali R. sulla rete Internet, creando un apposito sito, in ciò esauendosi l'originalità della sua idea;

che il B. aveva, dunque, contribuito alla creazione di un nuovo metodo di diffusione delle informazioni, ma i nuovi metodi o sistemi di lavoro non possono essere considerati invenzioni brevettabili fin tanto che non si materializzino in un dispositivo che possa essere riprodotto e venduto;

che, in ogni caso, era inammissibile la domanda, formulata in termini assolutamente generici, di liquidazione di un premio, il quale presuppone sempre l'effettiva brevettazione;

che, pur a volere qualificare come "opera dell'ingegno" quella ideata dal B., si trattava, se mai, di un'"opera collettiva", della quale, ai sensi dell'art. 7 della legge d'autore, è considerato autore chi organizza e dirige la realizzazione dell'opera stessa;

che l'art. 130 l.a. invocato dal ricorrente presuppone la stipula di un contratto di edizione che, nella specie, mancava;

che la domanda di superiore inquadramento non era ammissibile in assenza di una precisa allegazione dell'espletamento di mansioni superiori di pertinenza, laddove era pacifico che il ricorrente non era mai stato adibito a redazioni centrali o ad uffici di corrispondenza dalla capitale; che era altresì infondata la domanda di indennizzo per preteso arricchimento, non avendone il ricorrente provato il presupposto del proprio depauperamento.

Il Giudice adito respingeva la domanda con sentenza del 5.7.1999, successivamente riformata parzialmente dal Tribunale di Bari il quale, con sentenza del 15.3.2001, dichiarava che l'opera "Mondo Italia" è opera dell'ingegno di carattere letterario, creata dal ricorrente, condannando la R. al pagamento di ¼ delle spese del primo e del secondo grado, compensando i restanti ¾.

Osservava il Giudice di appello:

che per l'opera in questione non era invocabile la tutela brevettuale;

che la paternità del progetto era stata espressamente riconosciuta dalla stessa R.;

che l'opera, anche in seguito agli ulteriori apporti realizzati nel tempo, rimase riconoscibile come quella che l'autore aveva progettato, né la R. aveva provveduto a successivi depositi SIAE;

che il B. doveva essere dunque considerato "l'autore" del progetto anche in considerazione del ruolo marginale assolto dalle direttive impartite dal G. il quale lo riconobbe come autore;

che erroneamente il primo Giudice aveva negato il requisito di creatività dell'opera: non si può infatti ridurre il progetto del B. ad un mero schema di impaginazione del futuro giornale telematico: il concetto di creatività, nel caso concreto, deve tener conto anche del contesto professionale giornalistico in cui si inserisce (pp. 40/43)

che un ulteriore riscontro dell'originalità era dato nel successo incontrato dal progetto allorché fu diffuso in rete;

che ciononostante non potevano trovare accoglimento le pretese economiche del ricorrente basate sulla legge brevetti (p. 47 ss.) non essendo stato stipulato tra le parti alcun contratto di edizione che l'art. 12 bis l.a. sui programmi per elaboratori riconosce al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni àà senza occuparsi dei diritti eventualmente spettanti al lavoratore - autore dei programmi la cui tutela è costruita tutta nell'ambito del diritto di autore e non in quello brevettuale; che, esclusa l'applicabilità dell'art. 130 l.a. non erano invocabili altre norme (né analogicamente l'art. 23 legge brevetti);

che nemmeno poteva invocarsi l'art. 2041 c.c., mancando il requisito della sussidiarietà dell'azione: ogni pretesa del lavoratore trova comunque titolo nel contratto di lavoro - senza contare che il richiamo dell'art. 2041 c.c. è in contraddizione con la domanda di inquadramento superiore (p. 53) formulata non come subordinataà

che era infondata - alla luce del contratto collettivo applicabile - la pretesa alla qualifica superiore di capo redattore.

Avverso detta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la soc. R. con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, principale ed incidentale, aventi ad oggetto la medesima sentenza.

Col primo motivo - deducendo la violazione degli artt. 23 del r.d. n. 1127/1939 e 130 l. n. 633/1941, oltre ad insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - sostiene il ricorrente che l'opera da lui creata si sostanzia in un'invenzione di perfezionamento, come tale tutelata dalla legge brevetti. Lamenta inoltre il ricorrente un error in procedendo della sentenza nella parte in cui, prescindendo da un approfondimento circa il carattere inventivo dell'opera e non fornendo alcuna motivazione in ordine alla non ricorrenza nel caso de quo, ha qualificato l'opera come dell'ingegno di carattere letterario tutelabile solo in base alla legge d'autore.

Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 20, 25 e 130 l.a., 2577 c.c., oltre alla contraddittorietà della motivazione - lamenta il ricorrente che la sentenza, pur

avendo riconosciuto la paternità dell'opera, ha negato la tutela patrimoniale, mentre l'art. 12 cit. attribuisce espressamente all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni sua forma, nonché di trasmetterlo a terzi. Ciò è avvenuto nel caso di specie, ma nessun compenso è stato riconosciuto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 130 l.a., senza che fosse necessario a tal fine la stipula di un contratto di edizione.

Col terzo motivo si censura la violazione dell'art. 2041 c.c., oltre alla insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo. Osserva il ricorrente che in base all'art. 2042 c.c, non è richiesta la sussidiarietà in astratto, ma in concreto, tutte le volte in cui non opera altro strumento di tutela.

Il primo motivo del ricorso principale non può trovare ingresso.

A parte la novità della deduzione relativa alla qualificazione in termini di "invenzione di procedimento" attribuito dal ricorrente al risultato creativo da lui realizzato, deve condividersi l'assunto della sentenza impugnata secondo cui non può essere invocata nella fattispecie la tutela brevettuale. Ed infatti, da una parte il ricorso manca del tutto dei requisiti di autosufficienza, difettando ogni descrizione precisa dei caratteri del prodotto "Mondo Italia on line" a sostegno del carattere dell'industrialità, coesistente al brevetto; dall'altra, difetta la condizione imprescindibile (condicio iuris) di una tale tutela costituita dalla brevettazione (non essendo sufficiente la mera brevettabilità del trovato) (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. sentt. 5.6.2000, n. 7484 e 6.12.2002, n. 17398).

Priva di pregio appare inoltre l'attribuzione alla sentenza di un "error in procedendo" per aver essa ommesso di approfondire la questione del carattere inventivo dell'opera, qualificandola come opera letteraria tutelabile in base alla legge sul diritto di autore. In effetti, una volta esclusa, per le ragioni appena esposte, ogni possibilità di riconoscere la tutela brevettuale, invocata dal ricorrente espressamente richiamando l'art. 2590 c.c. nell'atto introduttivo di primo grado, ogni altra questione restava assorbita.

Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente "sposta" la sua linea difensiva dall'area dei brevetti per invenzione industriali, a quella, più appropriata, del diritto di autore, la cui base codicistica si rinviene negli artt. 2575 ss. - capo I del titolo IX del libro V, concernente, appunto, le opere dell'ingegno letterarie ed artistiche, nonché nelle disposizioni della legge 22.4.1941, n. 633 e successive modifiche e aggiornamenti.

Anche a voler superare le perplessità - pur manifestate dalla società resistente - in ordine alla ritualità di una tale correzione di rotta, resta da risolvere il problema concernente l'individuazione del percorso normativo da seguire per giungere al riconoscimento dei diritti patrimoniali invocati dal ricorrente, incontestata essendo la sua titolarità del diritto morale, nella qualità - riconosciuta dalla stessa società datrice di lavoro - di "autore" del programma.

Sotto questo profilo del tutto incongruo - così come correttamente affermato dal Tribunale di Bari - è il ricorso all'analogia dell'art. 23 del R.D. 26.6.1939, n. 1127 (legge brevetti) che riconosce, a certe condizioni, al lavoratore - inventore l'equo premio: vi osta, irrimediabilmente, l'affermata inapplicabilità della disciplina brevettuale al caso di specie.

Né una tale analogia può essere prospettata sulla base dell'art. 12 bis della legge d'autore - introdotto a seguito di attuazione della direttiva comunitaria n. 14.5.1991, n. 91/250/ del Consiglio sulla tutela dei programmi per elaboratore (software) - attenendo questa disposizione alla tutela di un tipo particolare di opera dell'ingegno di carattere letterario, espressamente ricondotto nell'ambito del diritto di autore (cfr. l'art. 1 della direttiva cui va riconosciuto il valore di criterio di "interpretazione conforme" della normativa nazionale derivata).

Più coerente al sistema normativo di appartenenza sarebbe ricondurre la pretesa patrimoniale avanzata dal B. agli artt. 12 - 19 della legge n. 633 del 1941 secondo i quali l'autore è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera, e quindi agli artt. 118 - 130 della stessa legge i quali indicano nel contratto di edizione lo strumento giuridico "tipico" per realizzare quel diritto. Sennonché la sentenza impugnata - con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità perché esente da vizi logico - giuridici - ha rilevato che un tale contratto non risulta

essere stato stipulato tra le parti, né che sia intervenuto alcun altro patto sia pure atipico, volto a regolare il profilo dello sfruttamento economico dell'opera, aggiungendo che "à l'unico contratto che legava le parti è quello relativo al rapporto di lavoro subordinato".

Proseguendo lungo questa via argomentativa, il Tribunale di Bari è pervenuto alla conclusione che, stante da una parte l'impermeabilità delle due aree di tutela, brevettuale e di diritto di autore, e dall'altra l'impossibilità, di una applicazione generalizzata della norma - affatto specifica - dettata dall'art. 12 bis per i programmi di elaboratore (e successivamente ripresa anche per la tutela delle banche dati dalla direttiva comunitaria n. 96/9 dell'11.3.1996, trasfusa nel d.lgs. 6.5.1999, n. 169), ogni pretesa di contenuto economico del lavoratore che crei opere dell'ingegno nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, è rimessa nell'ambito dell'autonomia negoziale, collettiva o individuale.

La motivazione appare condivisibile pur con qualche doverosa precisazione.

Va premesso che, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nell'attribuire al datore di lavoro i diritti di utilizzazione economica dei risultati creativi realizzati dal dipendente in esecuzione del rapporto di lavoro, quale effetto naturale (non necessario, e quindi derogabile) dello stesso, mentre i diritti morali restano in capo all'autore.

Le opinioni divergono in relazione al fondamento, ai limiti ed alle modalità di tale attribuzione.

Quanto al primo aspetto sembra corretta l'opinione secondo cui, da un complesso di norme presenti nel nostro ordinamento è enucleabile un principio generale in base al quale l'imprenditore acquista direttamente i risultati del lavoro del dipendente, senza necessità di alcun atto di trasferimento, e come effetto naturale del contratto di lavoro subordinato.

Questo principio - esplicito nell'ambito della disciplina brevettuale la quale, come già avvertito non è invocabile direttamente nel caso che ne occupa - trova ripetuti riscontri nell'ambito più proprio del diritto di autore per la presenza di una serie di norme puntuali quali l'art. 12 bis già citato, gli artt. 7 e 38 in materia di opere collettive, riviste e giornali, gli artt. 45 e 46 per le opere cinematografiche, e l'art. 88 riguardanti le opere fotografiche, norme tutte ispirate alla medesima ratio connessa all'esigenza di riconoscere i diritti di utilizzazione economica a chi abbia organizzato il lavoro intellettuale, coordinato la prestazione e sostenuto i costi.

La tesi - propugnata da una dottrina classica ed autorevole - dell'acquisto da parte dell'impresa quale effetto, e nei limiti, del contratto di lavoro e non già quale risultato di un presunto atto traslativo consente in particolare di escludere l'applicabilità dell'art. 110 della legge del 1941 che richiede la forma scritta ad probationem per il trasferimento dei diritti patrimoniali sulla creazione.

Deve dunque avvertirsi che, affinché il principio lavoristico possa prevalere sulla regola generale consacrata nell'art. 2576 c.c. e nell'art. 6 della legge d'autore, l'interprete è tenuto a verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando che questa costituisca l'esito programmato della prima.

Pertanto, qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (la realizzazione di un bene immateriale, appunto) considerato come la ragione stessa del rapporto, la conseguenza è quella della totale attribuzione dei diritti patrimoniali al datore di lavoro.

Ne deriva che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse, o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali.

Non può negarsi che un tale onere sia particolarmente impegnativo specie con riferimento a quei rapporti di lavoro i cui contenuti professionali sono caratterizzati proprio da una notevole dose di creatività ciò avviene proprio nell'ipotesi - in esame - del rapporto di lavoro giornalistico nel quale l'opera - svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive - ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa - si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo,

secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 legge n. 633 del 1941 (in tal senso, cfr. Cass., 12.12.1981, n. 6574, Cass., 21.2.1992, n. 2166; Cass., 1.6.1998, n. 5370),

Alla stregua di quanto precede - pur nel particolare contesto del rapporto di lavoro giornalistico - resta l'esigenza di distinguere almeno due ipotesi:

a) la prima, in cui sia stata un'opera attraverso uno sforzo creativo del tutto al di fuori dello svolgimento del suo rapporto di lavoro, fuori dell'orario di lavoro o del luogo di lavoro, e senza l'utilizzazione di strumenti, documentazione o strutture di ricerca e/o comunicazione appartenenti al datore di lavoro: in questo caso restano al lavoratore tutti diritti di utilizzazione economica, atteso che competono al datore solo i risultati dell'attività dedotta nel contratto di lavoro e non anche i risultati di un'attività esterna ad esso);

b) la seconda ipotesi, in cui quella attività inventiva si sia svolta all'interno e nel corso dello svolgimento del rapporto, traendo non solo spunto occasionale, ma anche mezzi ed elementi cognitivi dalla struttura editoriale nella quale l'attività giornalistica si sia espletata, sicché essa possa essere apprezzata quale naturale e prevedibile sviluppo dell'attività dedotta nel contratto.

È evidente che la tesi - qui condivisa - secondo cui il contratto di lavoro di per sé determina il trasferimento al datore dei diritti di utilizzazione patrimoniale, senza bisogno di contratto di edizione, è fondata senz'altro per la seconda delle due ipotesi appena indicate e non anche per la prima.

Così ricostruito il sistema deve affermarsi che, non avendo il ricorrente fornito elementi per consentire quella distinzione di ipotesi, non può trovare accoglimento la sua pretesa neanche sulla base della tutela del diritto di autore.

Alla stregua di quanto precede, il terzo motivo del ricorso principale può ritenersi assorbito.

La sentenza impugnata, dopo aver escluso la possibilità di accogliere le pretese del ricorrente sulla base sia delle norme brevettuali, sia di quelle del diritto di autore, nonché sulla base di un titolo negoziale espresso, ha negato anche la possibilità di accogliere la domanda subordinata di indebito arricchimento formulata sulla base dell'art. 2041 c.c., stante la mancanza del requisito della sussidiarietà di tale azione.

Riprendendo la motivazione del Giudice di primo grado, il Tribunale di Bari ha affermato che "quando il presunto arricchimento è conseguenza di un contratto o comunque di altro rapporto, non si può dire che la causa manchi o sia ingiusta: le attribuzioni patrimoniali delle parti si giustificano reciprocamente e insieme trovano giustificazione nel rapporto. Né si può dire che l'attività in questione, per il solo fatto che non rientrava nelle mansioni cui il B. era contrattualmente tenuto fosse fuori del contratto di lavoro; "anomalie" del genere possono giustificare l'autotutela del lavoratore, in caso di dissenso, o l'attribuzione di mansioni superiori o l'attribuzione di eventuali indennità specificamente previste per quell'attività, ma comunque hanno causa nel rapporto contrattuale.

Pur condividendo le conclusioni cui sono pervenute entrambe le sentenze di merito, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere.

D'altra parte la specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (Cass., 25.3.2003, n. 4365), Cass. 5.8.2003, n. 11835 ha anche precisato che l'azione generale di arricchimento non può essere proposta quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita, essendo altresì carente anche il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), che non sussiste qualora il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti 'ex legè o in virtù di un contratto.

Orbene è evidente che nel caso di specie la presenza di due possibili titoli contrattuali (quello coincidente con il contratto di lavoro, ovvero il contratto di edizione) escludono in radice ogni spazio residuale per un'azione di indebito arricchimento.

Risulta così superata anche la pur valida osservazione contenuta nella sentenza relativa alla contraddizione costituita dalla domanda di qualifica superiore (che contiene l'implicita ammissione del ricorrente, di poter conseguire, per via "contrattuale" la soddisfazione patrimoniale) rispetto alla invocata tutela sussidiaria ex art. 2041 c.c.

In conclusione, considerata l'inconferenza del richiamo al contratto di edizione, nella specie inesistente (essendo rimasta indimostrata la non riconducibilità del risultato creativo all'ambito del contratto di lavoro giornalistico intercorso tra le parti); esclusa altresì l'invocabilità dell'art. 2041 c.c., come pure esclusa la configurabilità di un'azione di risarcimento per utilizzazione abusiva dell'opera da parte del datore di lavoro (ipotesi quest'ultima mai dedotta in causa) il dipendente - autore avrebbe potuto trarre la sua pretesa patrimoniale esclusivamente sulla base del contratto di lavoro, invocando (anche in concorso): a) una retribuzione proporzionata alla (superiore) qualità del lavoro ex art. 36 Cost., da quantificarsi in via equitativa; b) un trattamento economico superiore per il tramite di un riconoscimento di una qualifica superiore; c) un premio o una gratifica una tantum, se e in quanto previsto dal contratto individuale o collettivo.

Erra, quindi, in via di principio, la sentenza di appello laddove (p. 50 ss.) ritiene che non vi siano strumenti di tutela patrimoniale per il dipendente - autore al di fuori del contratto di edizione.

Nel caso di specie, tuttavia, non può non condividersi la soluzione finale cui giunge il Tribunale, atteso che, in realtà, il ricorrente, proponendo anche una domanda - si badi, non in via subordinata - di inquadramento superiore (a vice capo redattore), ha utilizzato anche questo tramite per ottenere i vantaggi sperati (di fatto utilizzando una delle tre "vie" sopra indicate in termini teorici) ma non è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva per un tale superiore inquadramento. Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza impugnata ha sottolineato che "lo stesso appellante ammette che la R. non ha mai provveduto a denominare ufficialmente "redazione" il gruppo di lavoro impegnato nella testata e ad istituzionalizzare i compiti interni dei suoi componenti", sicché anche la pretesa del ricorrente al riconoscimento della superiore qualifica di redattore non può trovare accoglimento.

Passando ad esaminare il ricorso incidentale proposto dalla società intimata, col primo motivo del ricorso incidentale la R. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 7, e 103 l.a., oltre a carenza o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la sentenza non ha accertato il carattere creativo, né l'originalità dell'opera in questione.

Sostiene la società intimata che l'opera "Mondo Italia" non ha carattere creativo.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata è, in verità, assai analitica nel ricostruire i connotati creativi dell'opera realizzata dal B., congeniali, del resto alla sua stessa attività giornalistica. Attraverso una motivazione assolutamente articolata, anche perché volta a ribattere le contrarie argomentazioni esposte dal Giudice di prime cure, il Tribunale di Bari esclude in termini categorici che il progetto realizzato dal B. possa ridursi ad un mero schema di impaginazione del futuro giornale telematico, come tale privo di originalità.

Si trattava, piuttosto - precisa il Tribunale - di una opera letteraria, in quanto nel progetto tradottosi nel "numero zero" del giornale e nelle bozze esplicative dello stesso il mezzo della parola veniva usato per esprimere dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. D'altronde, un dato estrinseco all'opera, ma nondimeno significativo della sua originalità e della novità anche nell'ambito delle testate su internet è costituito dal successo del progetto una volta immesso nella rete (si parla di quasi 2 milioni di richieste nell'arco di tre mesi, la maggioranza delle quali provenienti dall'estero). Senza contare che un riconoscimento della natura creativa ed originale dell'opera da parte della R. potrebbe riscontrarsi anche nella circostanza - affatto pacifica - che il B. veniva espressamente indicato come "autore" del programma una volta mandato in onda.

Sul punto è sufficiente osservare, per concludere, che non sarebbe possibile in questa sede di legittimità riproporre una valutazione del merito che - come noto - appartiene alla esclusiva competenza del Tribunale.

Col secondo motivo, la R., denuncia violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., oltre alla contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo. Critica la sentenza nella parte in cui afferma che non è impedito al Giudice ricercare nell'ambito dell'ordinamento una norma di legge anche diversa da quella indicata dall'attore. Costituisce, infatti, domanda nuova quella fondata su una causa petendi diversa da quella fatta valere in primo grado. Nel caso di specie non era mai stata ipotizzata in primo grado alcuna responsabilità extracontrattuale della R. sul presupposto che questa società avesse sfruttato l'opera del B. senza riconoscergli alcun compenso.

Anche questo motivo appare infondato perché in ogni caso il ricorrente ha lamentato (e dimostrato) un uso della sua opera da parte della R., senza riceverne compenso. Sotto questo profilo non sembra esservi domanda nuova (anche se, poi, tale domanda, per quanto sopra detto, resta inaccoglibile) ma soltanto una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum.

In ogni caso il motivo è inammissibile, per difetto di interesse, una volta dichiarata l'infondatezza del ricorso principale.

Per tutte le considerazioni esposte, debbono essere respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, il che, giustifica anche la compensazione integrale delle spese di questo giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.